



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

 **Regione Emilia-Romagna**



PROVINCIA DI FERRARA

**ALLEGATO "1" ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE
P.G 1191 del 05/01/2012
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)**

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

**PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA
Misura 132 -Partecipazione degli agricoltori
a sistemi di qualità alimentare**

**Individuazione di riduzioni ed esclusioni
per la Misura 132 dell'Asse 1**

Reg. (UE) del Consiglio n. 65/2011

Titolo II

DM 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DA
FINANZIARE CON IL CONTRIBUTO DEL
FEASR 2007/2013 – Annualità 2012**

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 132 “PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE” DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ANNO 2012

1. Obiettivi generali

Con il presente Bando la Provincia di Ferrara, in sintonia con le direttive regionali vigenti, intende erogare contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati a parziale rimborso delle spese sostenute per l'anno 2012 per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare di cui alla Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare” del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2007-2013.

In ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo Misura 132 approvato in data 14/11/2011 con Delibera della Giunta Regionale n. 1666.

Tali contributi vengono concessi con priorità all'adesione al sistema biologico di cui al Regolamento (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Oltre al sostegno per la partecipazione a sistemi di qualità alimentare con metodo biologico di cui ai predetti Regolamenti, il sostegno può essere concesso per la partecipazione agli altri sistemi di qualità previsti dall'art. 32 del Regolamento (CE) 1698/2005 e specificati nel PSR nella relativa scheda di Misura.

I bandi sono rivolti sia alla presentazione di domande singole sia a domande inserite in progetti collettivi, in quanto tale modalità è prevista a livello di PRIP.

2. Disponibilità finanziaria e massimali dei contributi

La disponibilità finanziaria del presente Bando è pari per l'anno **2012**, ad Euro **81.568,26**.

- Le eventuali risorse residue di una annualità possono essere utilizzate nelle annualità successive.
- La singola impresa può anche accedere all'aiuto per più sistemi di qualità simultaneamente.
- Il massimale di finanziamento, con riferimento alla singola impresa, è fissato in Euro 3.000,00 per anno solare, indipendentemente dal numero di sistemi di qualità ai quali partecipa o aderisce.
- Un'impresa può fruire dell'aiuto in funzione della partecipazione ad ogni sistema di qualità per un periodo massimo di 5 annualità di adesione.
- L'intensità dell'aiuto è fissata nel 90% del costo effettivamente sostenuto dall'impresa in funzione della partecipazione al sistema di qualità.

3. Beneficiari

Possono accedere all'aiuto gli imprenditori agricoli singoli e associati che aderiscono e partecipano ad uno dei seguenti sistemi di qualità:

- a) sistemi di qualità comunitari:
 - produzione biologica di cui al Regolamento (CE) 834/2007;
 - produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, n.1028/2009, n. 1078/2009, n.1183/2009, n. 228/2010 e n. 442/2010;
 - produzioni della viticoltura DOC e DOCG riconosciute ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007, n. 607/2009 ed ai sensi del Dlgs 8 aprile 2010 n. 61;
- b) sistemi che prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è certificato da un Organismo di controllo indipendente (articolo 22 comma 2 lettera b) del Reg. CE 1974/2006):
 - produzioni immesse sul mercato con il marchio "Qualità Controllata" come previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 28 ottobre 1999 “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.

Abrogazione delle Leggi Regionali 29/92 e 51/95”, Aiuto di Stato 465/99 approvato con nota della Commissione Europea SG (2000) D/101612 del 18 febbraio 2000.

Le imprese agricole per beneficiare della Misura dovranno risultare iscritte all’elenco regionale degli operatori biologici oppure dovranno risultare assoggettate ai sistemi di controllo ammessi ad aiuto, con riferimento ai diversi sistemi per i quali intendono aderire alla Misura.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, essere in possesso di partita IVA agricola o combinata e inserite, se ne ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

3.1 Approccio collettivo

Le imprese che aderiscono ad un progetto collettivo devono possedere individualmente tutti i requisiti di accesso alla Misura 132.

I progetti collettivi devono soddisfare le seguenti condizioni:

- sistema/i di qualità sostenibili: prioritariamente produzioni DOP e IGP riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) 510/2006 ed in subordine produzioni immesse sul mercato con il marchio "Qualità Controllata" come previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 28 ottobre 1999 “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi Regionali 29/92 e 51/95”;
- numero minimo di imprese coinvolte: 10;
- dimensione finanziaria minima riferita all’insieme delle domande ricomprese nel progetto: 30.000 Euro.

Qualora non pervengano istanze nel contesto dei progetti collettivi, le risorse vengono rese disponibili a favore dei progetti singoli.

4. Ammissibilità degli interventi

L’aiuto, in funzione dei costi sostenuti per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità, è corrisposto come contributo annuale di partecipazione dell’impresa ai costi pagati all’organismo di certificazione. L’importo complessivo su cui è calcolato l'aiuto comprende i costi di certificazione e le spese per controlli finalizzati a verificare la conformità alle specifiche del sistema stesso, purché indicati, questi ultimi, nel preventivo, oltre che nella fattura.

Saranno ammissibili i costi riferiti all'anno solare in cui è stata presentata la domanda, supportati da specifico preventivo e da fatture emesse successivamente alla pubblicazione del presente bando e alla presentazione della domanda medesima, purché entro l’anno solare di riferimento.

4.1 Prodotti di qualità ammissibili ad aiuto

- a) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e destinati al consumo umano, ad eccezione dell’olio e delle olive destinate alla produzione di olio;
- b) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, n.1028/2009, n. n. 1078/2009, n. 1183/2009, n. 228/2010 e n. 442/2010:

Parmigiano-Reggiano DOP, Grana padano DOP, Provolone Valpadana DOP, Prosciutto di Parma DOP, Prosciutto di Modena DOP, Culatello di Zibello DOP, Coppa piacentina DOP, Salame piacentino DOP, Pancetta piacentina DOP, Mortadella Bologna IGP, Zampone Modena IGP, Cotechino Modena IGP, Salamini italiani alla cacciatora DOP, Fungo di Borgotaro IGP, Marrone di Castel del Rio IGP, Scalogno di Romagna IGP, Pera dell’Emilia-Romagna IGP, Pesca e nettarina di Romagna IGP, Asparago verde di Altedo IGP, Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, Salame Cremona IGP,

Coppia ferrarese IGP, Aceto balsamico di Modena IGP, Casciotta d'Urbino DOP, Amarene brusche di Modena IGP, Riso del Delta IGP, Formaggio di Fossa di Sogliano DOP, Patata di Bologna DOP, Aglio di Voghiera DOP.

- c) Vini DOCG e DOC riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) 1234/2007 e n. 607/2009 ed ai sensi del Dlgs . 8 aprile 2010 n. 61:

DOCG: Albana di Romagna, Colli Bolognesi classico Pignoletto;

DOC: Sangiovese di Romagna, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa croce, Lambrusco di Sorbara, Trebbiano di Romagna, Colli Bolognesi, Colli di Parma, Colli Piacentini, Cagnina di Romagna, Pagadebit di Romagna, Bosco Eliceo, Romagna Albana spumante, Reggiano, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli d'Imola, Colli di Faenza, Reno, Colli Romagna centrale, Modena o di Modena, Gutturnio e Ortrugo.

I controlli sulle produzioni di cui ai precedenti punti (a, b, c) sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

- d) Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.):

Specie orticole	aglio, asparago, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicorie, cipolla, cocomero, indivia riccia, indivia scarola, fagiolino, fagiolo, finocchio, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa in coltura protetta, pomodoro da pieno campo, ravanello, sedano, spinacio, zucca, zucchini
Specie frutticole	actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, fragola, kaki, melo, olio da oliva, pesco, pero, susino, vite
Cereali	grano duro, grano tenero, orzo, riso
Produzioni zootecniche	carne di suino pesante, carne cunicola, carne ovina di agnellone e castrato, uova da consumo fresco
Altri prodotti	miele, funghi (champignon)

I costi di certificazione dovranno essere documentati tramite idoneo documento fiscale, emesso dall'organismo di controllo (OdC) e intestato al beneficiario. Pertanto non sono ammissibili costi sostenuti a nome e per conto delle imprese da organismi associativi.

Gli imprenditori agricoli associati (caseifici e cantine cooperative, ecc.) che abbiano i requisiti di ammissibilità e sostengano costi che vengono loro fatturati dagli OdC, anche per conto di propri soci, possono ottenere il contributo sulle spese sostenute, entro il medesimo limite massimo di 3.000€ /anno per l'insieme delle spese sostenute per sé e per i propri soci.

I costi di certificazione del settore biologico sostenuti per la verifica del rispetto degli standard dell'agricoltura biologica extra UE (es. NOP e JAS) e di altri standard privati (es. agricoltura biodinamica, GLOBALGAP) non sono ammissibili a contributo. I costi relativi a tali certificazioni dovranno quindi essere esclusi; se indicati separatamente all'interno delle fatture emesse dagli OdC rispetto alle altre voci ammissibili dovranno comunque essere esclusi.

5. Esclusioni

Il sostegno è corrisposto unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano.

I prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento CEE 834/2007 sono comunque considerati ammissibili in quanto direttamente o indirettamente destinati al consumo umano, quali risultano indicati e con le limitazioni riportate nella tabella di cui all'Allegato A al presente Bando.

Per evitare sovrapposizioni tra quanto finanziato dal PSR e quanto finanziato dal Reg. (CE) n. 73/2009 (art.68) attuato dal D.M. 29/07/2009 del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le produzioni di Vitellone bianco dell'Appennino centrale IGP, Olio Brisighella DOP, Olio biologico, Olio Colline di Romagna DOP, le produzioni QC di carne di bovini di razza romagnola, carne di bovini di razza limousine e carne ovina di agnellone e castrato, non sono ammesse a finanziamento.

6. Validità e procedure di attuazione del Bando

Il presente Bando, approvato con Determina Dirigenziale, ha validità dal **09/01/2012 al 31/03/2012**, fatta salva la disponibilità del programma e della relativa modulistica per la presentazione delle domande predisposta da AGREA.

L'ammissione a contributo delle domande presentate avverrà, tramite graduatorie che terranno conto delle istanze pervenute alla data del 31/03/2012 presso:

Settore Ambiente ed Agricolture – P.O. Agro-ambiente e Zootecnia della Provincia di Ferrara

Via Bologna n.534, 44124 Ferrara, rispettando gli orari di apertura degli Uffici preposti alla ricezione.

L'istruttoria, verrà conclusa entro il termine di 90 gg. dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle stesse domande.

Struttura preposta all'istruttoria: P.O. Agro-Ambiente e Zootecnia;

Responsabile del procedimento: Dott. Edoardo Padovani tel. 0532/299760 e-mail edoardo.padovani@provincia.fe.it ;

Ufficio presso cui è possibile effettuare l'accesso agli atti: P.O. Agro-Ambiente e Zootecnia;

Sito internet: <http://www.provincia.fe.it/agricoltura>

7. Presentazione domande di aiuto

Le domande di aiuto devono essere presentate secondo le modalità procedurali fissate dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), utilizzando il Sistema Operativo pratiche (SOP) e la specifica modulistica predisposta ed approvata da AGREA medesima, reperibile sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

La competenza sarà attribuita all'Ente sul cui territorio ricade la sede legale dell'impresa.

Il presente Programma Operativo ha validità per le annualità 2012 e 2013 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; per ciascuna delle predette annualità i tempi di presentazione delle domande sono di seguito definiti:

- annualità 2012: protocollazione a SOP dal 01 gennaio al 31 marzo;
- annualità 2013: protocollazione a SOP dal 01 gennaio al 31 marzo;

Ciascuna domanda potrà essere riferita all'adesione/partecipazione a più sistemi di qualità, fra quelli ammissibili all'aiuto, nel rispetto del massimale e dell'intensità di aiuto indicati al precedente punto 2.

Un'impresa può ricevere l'aiuto relativamente al medesimo sistema di qualità per un massimo di cinque anni. La domanda di aiuto deve essere presentata annualmente entro le date sopra indicate.

Alle domande dovrà essere allegato il preventivo di spesa predisposto dall'Organismo di certificazione prescelto o espressamente individuato per il sistema di qualità. Il preventivo potrà essere riferito a più annualità così da evitare l'esigenza di ripresentazione, ferma restando l'obbligatorietà dell'inoltro della domanda di aiuto per ciascuna annualità. L'importo indicato dal preventivo con riferimento a ciascuna annualità sarà considerato come spesa massima ammissibile a contributo per l'annualità considerata.

Nel caso di domande che richiedano contributi per l'adesione al sistema dell'agricoltura biologica, il preventivo dovrà indicare la suddivisione dei costi fra le colture/allevamenti sottoposti al controllo secondo quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato A. Gli eventuali costi fissi aziendali dovranno essere suddivisi proporzionalmente ai costi di controllo fra le colture/allevamenti.

In domanda i costi relativi alle diverse colture/allevamenti dovranno essere accorpati all'interno delle categorie di destinazione prevalenti riportate nella tabella di cui all'Allegato B al presente Programma, tenendo conto dei criteri relativi alla destinazione finale riportati nella colonna "Criteri di inserimento nelle categorie".

Per ciascun sistema di qualità per il quale viene richiesto il contributo dovrà inoltre essere specificato l'anno di prima adesione al sistema o, in alternativa, indicata la data di richiesta di adesione nell'annualità in corso.

Per la definizione della prima annualità di adesione al sistema di qualità, si specifica che è considerata aderente ad una annualità anche l'impresa che abbia presentato domanda di adesione e/o notifica negli ultimi tre mesi dell'annualità precedente. Tale condizione è riconosciuta anche – qualora in virtù della data di presentazione della domanda di adesione al sistema di qualità e/o notifica – l'impresa sia stata inserita negli elenchi degli operatori del sistema di qualità considerato nell'annualità precedente (esempio: un'impresa che ha presentato domanda di adesione tra l'1 ottobre 2009 ed il 31 dicembre 2009, dovrà indicare nella domanda di aiuto a valere sulla Misura 132, quale anno di prima adesione, l'anno 2010, pur essendo stata iscritta nell'elenco ufficiale degli aderenti nel 2009).

Compete al Responsabile del procedimento l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi procedurali le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

8. Assegnazione delle priorità e formazione della graduatoria

Le domande di aiuto presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, sono inserite classificate in funzione dei seguenti criteri di priorità:

- primo criterio di ordinamento assoluto è la adesione alla agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE 834/2007;
- il secondo criterio di ordinamento assoluto è partecipazione ai sistemi di qualità di cui alle lettere b), c) e d) di cui al precedente punto 4.

Qualora l'azienda partecipi a più sistemi di qualità la domanda è comunque considerata nel suo insieme considerando il sistema di qualità a maggiore priorità; le spese relative agli ulteriori sistemi di qualità vengono comunque ammesse a contributo nei limiti dei massimali annuali.

Nell'ambito delle due precedenti classi, la seconda fase di ordinamento avverrà utilizzando quale criterio assoluto la condizione di prima adesione al sistema di qualità. Tale condizione deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda ed è riconosciuta alle aziende entro le prime tre annualità di adesione al sistema di qualità. Ai fini della assegnazione di questo criterio di priorità verrà presa in considerazione la annualità di prima adesione relativa al sistema di qualità di maggiore priorità. La terza fase di ordinamento prevede l'attribuzione di un massimo di 100 punti a ciascuna domanda di aiuto, secondo i criteri che seguono:

- domande presentate da giovani che hanno presentato, o intendono presentare, istanza di primo insediamento, a norma della Misura 112 (insediamento dei giovani agricoltori) del P.S.R. 2007-2013:
50 punti
- domande presentate da imprenditori agricoli con meno di 40 anni (nel caso di società, viene presa a riferimento l'età del Legale Rappresentante):
30 punti

- domande presentate da imprenditrici (nel caso di società, viene preso a riferimento il Legale Rappresentante):

20 punti

Le condizioni relative a questa terza fase di ordinamento dovranno essere possedute anch'esse al momento della presentazione della domanda.

L'effettiva adesione alla Misura 112 del PSR per i giovani che in sede di domanda hanno indicato l'intenzione di aderirvi, dovrà avvenire preliminarmente all'inoltro della domanda di pagamento, pena la decadenza dall'aiuto concesso.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle domande presentate dal candidato più giovane (data di nascita).

La Provincia di Ferrara provvede all'approvazione entro 90 giorni dalla scadenza del bando, con atto formale, delle graduatorie degli assegnatari del contributo e alla relativa pubblicazione. In base alla graduatoria approvata e alla disponibilità finanziaria, comunica ai beneficiari l'ammissione al finanziamento e l'entità del contributo concesso.

L'atto formale sarà reso disponibile per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia e tramite affissione all'albo pretorio provinciale con l'esclusione di ogni altra comunicazione formale.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, gli Enti territoriali hanno facoltà di approvare un elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione a SOP senza tener conto delle posizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di priorità.

9. Utilizzo delle graduatorie

Le domande inserite in una graduatoria verranno finanziate nell'ordine della graduatoria medesima fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande in graduatoria rimaste inevase per mancanza di fondi potranno essere finanziate nel caso in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse derivanti da revoche o rinunce, fermi restando i termini massimi stabiliti per la presentazione della domanda di pagamento riferita all'annualità considerata e nei limiti delle risorse disponibili per l'annualità medesima.

10. Obblighi del beneficiario

Le imprese che beneficiano degli aiuti a valere sulla presente Misura hanno l'obbligo di mantenere l'adesione al sistema/sistemi di qualità per i quali l'aiuto è stato concesso per un minimo di tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità della partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura. Verificato il mantenimento della partecipazione per tre annualità consecutive il requisito verrà comunque considerato soddisfatto anche per le annualità restanti.

Ai fini della giustificazione del mancato rispetto del suddetto obbligo, sono ammesse:

- le cause di forza maggiore quali definite dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006, purché comunicate entro i termini stabiliti dal medesimo articolo ed adeguatamente documentate;
- i passaggi di proprietà o le modifiche dell'assetto societario che identifichino un nuovo soggetto beneficiario (cambio di CUAA), a condizione che la struttura aziendale rimanga prevalentemente e formalmente aderente al sistema di qualità per la quale ha ottenuto il finanziamento attraverso la Misura 132. L'onere di documentare tale condizione è a carico dell'impresa che ha beneficiato dell'aiuto.

Fermo restando quanto sopra previsto, sono ammessi i cambi di soggetto beneficiario che avvengono successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e preliminarmente all'inoltro della domanda di pagamento, a condizione che venga presentata una domanda di variante all'ente competente,

debitamente motivata, non oltre la fine della annualità di riferimento e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006 o le casistiche riferite ai passaggi di proprietà o di modifica dell'assetto societario sopradescritte. Nell'istruttoria della domanda di variante saranno valutati i requisiti oggettivi e soggettivi del beneficiario subentrante ai fini del posizionamento in graduatoria e dell'ammissibilità all'aiuto. In caso di cessazione dell'attività in corso d'anno di impegno senza il subentro di un altro soggetto nella conduzione aziendale, anche a seguito di decesso del titolare, l'istanza verrà dichiarata decaduta e non si potrà provvedere all'erogazione dell'aiuto.

11. Modalità di rendicontazione e liquidazione

Entro il **31 Marzo 2013** il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento, secondo le modalità e le procedure previste da AGREA, allegando la seguente documentazione:

- copia di documento di identità in corso di validità;
- originale della/e fattura/e, o altro/i documento/i fiscalmente valido/i, rilasciati dal soggetto erogatore del servizio, attestante la spesa. In alternativa il beneficiario potrà procedere ad "annullare" l'originale della fattura o altro documento con la dicitura "costo rendicontato ai fini degli aiuti previsti dalla Misura 132 PSR" ed allegarne copia.
- copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. A questo fine sono ammissibili: bonifico bancario (anche on line purché contenente il CRO) bonifico postale (anche on line) Modello F24 (solo per ritenuta d'acconto). I pagamenti devono provenire dal conto bancario o postale intestato direttamente al beneficiario.

Non sono ammessi pagamenti effettuati da altri soggetti o per contanti. Per titoli di spesa inferiori ai 500,00 € IVA compresa è ammesso il pagamento tramite bollettino postale, anche se non supportato da conto corrente, purché sia accertata la tracciabilità della spesa con riferimento alle dovute registrazioni contabili.

Il documento di spesa dovrà risultare emesso nell'anno solare per il quale si richiede l'aiuto. Il saldo dovrà, in ogni caso, essere eseguito preliminarmente alla presentazione della domanda di pagamento.

Per la sola agricoltura biologica e nel caso la spesa sostenuta sia diversa da quello ammessa o sia variata la distribuzione fra le diverse tipologie di coltura/allevamento, alla domanda di pagamento dovrà essere allegata una nuova dichiarazione di distribuzione dei costi fra le diverse colture/allevamenti sottoposti al controllo come indicato in Allegato A. Anche in questo caso gli eventuali costi fissi aziendali dovranno essere suddivisi proporzionalmente ai costi di controllo fra le colture/allevamenti. In coerenza con quanto previsto nella domanda di aiuto, anche nella domanda di pagamento i costi relativi alle diverse colture/allevamenti dovranno essere poi accorpati all'interno delle categorie di destinazione prevalenti riportate in Allegato B). In sede di controllo l'azienda dovrà essere in grado di dimostrare la effettiva destinazione prevalente delle proprie produzioni.

Per tutti i sistemi di qualità, ad eccezione di quello biologico, è richiesto l'inserimento nella domanda di pagamento del dato di produzione relativo ai prodotti oggetto di aiuto secondo le categorie e le unità di misura indicate nell'allegato C).

Le spese imputabili per la determinazione del contributo spettante, sono da considerarsi al netto dell'IVA.

La Provincia di Ferrara, sulla base dell'esito positivo dei controlli di cui allo specifico paragrafo, approva gli elenchi di liquidazione e li trasmette ad AGREA, secondo le procedure stabilite da AGREA medesima, che erogherà il finanziamento direttamente al beneficiario.

12. Controlli

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al paragrafo 7 afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto verranno eseguiti ai sensi del Reg. (UE) n. 65/2011 i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco a campione "in itinere" prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti ai punti a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

13. Revoche e sanzioni

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca degli aiuti concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti;
- b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- c) non ottenga l'adesione al sistema di qualità a seguito della verifiche poste in atto dall'Organismo di controllo.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del Reg. (UE) 65/2011.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997, l'interesse è maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa; è prevista inoltre l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Inoltre, in applicazione del DM. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche in caso di violazione dell'impegno al mantenimento per tre anni consecutivi della partecipazione al/ai sistema/sistemi di qualità di cui al precedente paragrafo 14, si applicano le riduzioni e/o esclusioni di cui all'Allegato D) al presente Programma Operativo che sostituisce per le annualità di cui al presente Programma Operativo quanto indicato nell'Allegato D) alla deliberazione n. 194 del 14 febbraio 2011.

Modalità di rilevazione: controlli documentali – anche attraverso la verifica degli elenchi degli aderenti ai sistemi di qualità - e in loco.

14. Monitoraggio

La Provincia di Ferrara può inoltre effettuare controlli, d'intesa con la Regione, per accertare la coerenza delle dichiarazioni di adesione ai sistemi di qualità attraverso gli elenchi ufficiali .

15. Riferimenti normativi

L.R. n. 15/97 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura;

L.R. n. 21/01 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;

Reg. (CE) n. 1698/05 “Regolamento sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;

Reg. (CE) n. 1974/06 “Disposizioni applicative del Reg. (CE) n. 1698/05”;

Reg. (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4161 in data 12/09/07;

Delibera di Giunta Regionale n. 2177 del 27/12/2007 – approvazione PRIP;

Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 11/02/2008 – approvazione POA ;

Delibera di Giunta Regionale n. 1409 del 08/09/2008 – approvazione POM 132 ;

Delibera di Giunta Regionale n.1509 del 22/09/2008 - modifica POM 132 e proroga;

Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 14/02/2011 – approvazione POM 132, annate 2011-2013;

Delibera di Giunta Regionale n. 1666 del 14/11/2011 – aggiornamento POM 132 annualità 2012-2013

Determinazione Direttore Generale Agricoltura n. 724 del 11/02/2009 – precisazioni tecniche e chiarimenti;

Determinazione Direttore Generale Agricoltura n. 5798 del 17/05/2011 - precisazioni tecniche e chiarimenti;

Determinazione dirigenziale di AGREA n. 1729/08 “Procedura operativa presentazione domande”;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna – Versione 6, parte integrante della deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011, quale risultante dalle modificazioni proposte dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 569 del 27 aprile 2011 ed approvate con Comunicazione Ref. Ares (2011) 816091 del 27 luglio 2011;

DM 30125 del 22/12/2009 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme vigenti di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolamentano la materia.

16. Tutela della Privacy

Tutti i dati personali di cui la Provincia di Ferrara venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

A. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Provincia di Ferrara, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia di Ferrara, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

B. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione alla Provincia di Ferrara, della candidatura, proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione.

C. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi ai soggetti e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento alla Provincia di Ferrara per la realizzazione di attività;
- b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;

- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati da parte della Provincia di Ferrara;
- e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

D. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

E. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto C (“Finalità del trattamento”).

F. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della (inserire la denominazione della/e struttura/e interne che possono conoscere i dati) della Provincia di Ferrara individuati quali Incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo C (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Provincia di Ferrara, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I dati conferiti potranno essere conosciuti dagli operatori appartenenti alle strutture di AGREA incaricati del trattamento dei dati medesimi, dai soggetti delegati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, designati Responsabili del trattamento nonché da altri soggetti esterni ugualmente designati Responsabili del trattamento, garantendo comunque il medesimo livello di protezione.

G. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del “Codice” che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 Cap. 44124. La Provincia di Ferrara ha designato quale Responsabile del trattamento, Ing. Paola Magri – Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura. La stessa è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Provincia di Ferrara - Settore Ambiente ed Agricoltura, per iscritto o recandosi direttamente presso gli Uffici i quali sono aperti da Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 (Chiusura al pubblico nell'intera giornata del mercoledì) – Via Bologna n. 534, Ferrara – tel. 0532/299760, fax 0532/299743, e-mail: edoardo.padovani@provincia.fe.it

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

17. Disposizioni finali

Sul sito internet di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it> sono messi a disposizione i manuali di compilazione delle domande sul sistema SOP; per problemi di accesso al sistema, rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 – 284940 -284970

Il presente Bando è consultabile sul sito internet <http://www.provincia.fe.it>

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

TABELLA RELATIVA AI LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE MINIMA DEI COSTI NEI PREVENTIVI / FATTURA NEL CASO DI ADESIONE AL SISTEMA BIOLOGICO:**PRODOTTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**

-	Animali (divisi per specie se con destinazioni diverse es.: carne fresca, carne trasformata, latte/formaggio, altre) e costi di trasformazione aziendali di carne, latte, e altri prodotti zootecnici (anch'essi divisi fra le tipologie carne fresca, carne trasformata, formaggio, altre)
-	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali (cereali esclusi; proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
-	Oli e grassi (esclusa produzione olive da olio, incluse oleaginose a prevalente destinazione olio)
-	Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati (incluso produzione di piantine e sementi)
-	Cereali allo stato naturale o trasformati inclusa la destinazione mangimistica o la alimentazione animale aziendale
-	Birra – Vino (inclusa produzione uva)
-	Bevande a base di estratti di piante
-	Prodotti di panetteria
-	Altri prodotti alimentari (es. Aceto, Miele e allevamento api, Bietole da zucchero)

PRODOTTI NON DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

-	Produzioni tessili (lino, canapa, ecc.)
-	Erbe officinali a destinazione non alimentare (es. x profumeria)
-	Ornamentali e produzioni vivaistiche
-	Arboricoltura da legno a finalità non alimentare
-	Altre produzioni non destinate alla alimentazione umana (es. produzioni bioenergetiche e altri no food)
-	Produzioni potenzialmente destinate all'alimentazione umana che non vengono raccolte né vendute o reimpiegate in azienda.

CATEGORIE DI DESTINAZIONE PREVALENTI PRODOTTI BIOLOGICI

CODICE	COSTI RELATIVI AL CONTROLLO DI:
1	Animali destinati alla vendita come carne fresca
2	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla vendita come carne fresca (cereali esclusi: proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
3	Animali destinati alla trasformazione in prodotti a base di carne
4	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla trasformazione in prodotti a base di carne (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
5	animali destinati alla produzione di latte x la trasformazione in formaggi;
6	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla produzione di latte per la trasformazione in formaggi (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
7	Animali destinati alla trasformazione in prodotti diversi dai prodotti a base di carne e dai formaggi (incluse uova)
8	Foraggi e altri prodotti vegetali prevalentemente destinati all'alimentazione di animali destinati alla trasformazione in prodotti diversi dai prodotti a base di carne e dai formaggi (cereali esclusi proteoleaginose a prevalente destinazione per alimentazione animale e insilati inclusi)
9	Oli e grassi (esclusa produzione olive da olio, incluse oleaginose a prevalente destinazione olio)
10	Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati;
11	Cereali allo stato naturale o trasformati inclusa la destinazione mangimistica o la alimentazione animale aziendale
12	Vino (inclusa produzione uva) e birra
13	Bevande a base di estratti di piante
14	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
15	Altri prodotti alimentari: es. Aceto, Miele e allevamento api, Bietole da zucchero

UNITA' DI MISURA PER DICHIARAZIONE QUANTITA' A SALDO

CATEGORIA	PRODOTTO DA DICHIARARE (Unità di misura)
Formaggi	Latte (Ton)
Carni trasformate	Carne materia prima oggetto di trasformazione (es. cosce per prosciutto) (Ton)
Carni fresche	Carne a peso morto (Ton)
Olio	Olive (Ton)
Ortofrutta	Frutta e ortaggi freschi (Ton)
Vino	Uva (Ton)
Prodotti panetteria	Farine (Ton)
Altri prodotti	Peso (Ton)

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

***Individuazione di riduzioni ed esclusioni
per la Misura 132 dell'Asse 1***

***Reg. (UE) del Consiglio n. 65/2011
Titolo II***

DM 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche

Premessa

Il presente allegato è finalizzato a dare attuazione a quanto disposto dal Titolo II del Reg. (UE) n. 65/2011, con particolare riferimento all'articolo 30 "Riduzioni ed esclusioni", nonché dal D.M. 30125 del 22 Dicembre 2009 recante la "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*", modificato con D.M. 10346 del 13 maggio 2011, per quanto attiene alla Misura 132 dell'Asse 1.

Analizzando le tipologie di possibili infrazioni agli impegni assunti dai beneficiari della Misura considerata, non è risultato possibile identificare una piena pertinenza tra dette infrazioni e tutti gli indici di verifica - gravità, entità e durata - previsti dal sopra richiamato Decreto.

Poiché infatti tali impegni di norma non si riflettono direttamente su superfici agricole o unità zootecniche specifiche, ogni ipotesi volta ad attribuire valori attinenti in particolare all'indice di verifica "entità" risulta all'atto pratico scarsamente coerente.

In considerazione dei possibili effetti negativi conseguenti ad un'applicazione non ottimale di tali indici di verifica - si è ritenuto di non poter procedere alla definizione delle percentuali di riduzione sulla base di detta modalità.

Si è pertanto provveduto ad abbinare direttamente le percentuali di riduzione alle fattispecie di violazione degli impegni, al fine di poter operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazioni degli stessi.

Tali percentuali di riduzione devono essere intese pertanto come riduzioni dirette dell'aiuto e non come riduzioni della spesa, in quanto le fattispecie cui si riferiscono sono tali da non poter configurare un importo di spesa non riconosciuta.

Misura 132

Obbligo di mantenere l'adesione al sistema/sistemi di qualità per i quali l'aiuto è stato concesso per un minimo di tre anni consecutivi. A questo fine la verifica della continuità della partecipazione a ciascun sistema di qualità verrà effettuata nelle annualità successive alla prima annualità di adesione alla Misura.

Fattispecie	Recuperi e riduzioni degli importi per inadempienze ed esclusioni dal pagamento
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il terzo dei tre anni consecutivi d'obbligo	<p><i>Nel caso gli importi siano già stati liquidati sia per il primo sia per il secondo anno di adesione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Recupero del 30% dell'importo percepito nella prima e nella seconda annualità di adesione. <p><i>Nel caso gli importi siano stati liquidati per il primo anno e in fase di liquidazione per il secondo anno di adesione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Recupero del 30% dell'importo percepito nella prima annualità di adesione e riduzione del 30% l'importo da liquidare per la seconda annualità di adesione
Inadempienza accertata per la mancata partecipazione al singolo sistema di qualità per il secondo dei tre anni consecutivi d'obbligo	<p><i>Nel caso l'importo del primo anno di adesione sia già stato liquidato:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Recupero del 100% dell'importo percepito. <p><i>Nel caso l'importo del primo anno di adesione sia in fase di liquidazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Esclusione totale dal pagamento.

Modalità di rilevazione: controlli documentali – anche attraverso la verifica degli elenchi degli aderenti ai sistemi di qualità - e in loco